

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

## DELIBERAZIONE N. 15848

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 31 marzo 2021 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34 ;

- PREMESSO che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e il mondo dell'impresa;
- PREMESSO che, in base ai propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- PREMESSO che l'ISPRA, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2013 – è un ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- PREMESSO che l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- PREMESSO che i due Enti sono entrambi coinvolti, a diverso titolo, nella realizzazione del programma Mirror Copernicus – linea d'intervento del “Piano a Stralcio Space Economy” di cui alla Delibera CIPE n.52/2016 del 1 dicembre 2016;

- ESAMINATO lo schema di “Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione;
- VISTO l’art. 3 del suddetto Protocollo secondo cui: *“Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici Accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti. Tali Accordi, corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, nonché gli eventuali costi, [.....];*
- PREMESSO che lo schema di Protocollo d’Intesa di cui alla presente deliberazione non comporta ulteriori oneri finanziari per l’Istituto;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 34 voti a favore;

### DELIBERA

Di approvare il “Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),” allegato e, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a perfezionarlo e firmarlo

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

L'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, di seguito denominato **ISPRA**, con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, indirizzo **PEC:** [PROTOCOLLO.ISPRA@ISPRA.LEGALMAIL.IT](mailto:PROTOCOLLO.ISPRA@ISPRA.LEGALMAIL.IT), agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente di ISPRA, Dott. Stefano LAPORTA, nato a Lecce (LE) il 28 giugno 1967

### **E**

L'**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** di seguito denominato **INFN** con sede e domicilio fiscale in Frascati (RM) Via Enrico Fermi, 54, codice fiscale e partita IVA 84001850589, indirizzo PEC: Presidenza@pec.infn.it, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Presidente Antonio Zoccoli, nato a Bologna. il 16 agosto 1961, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. ... approvata in data .....

### **PREMESSO CHE**

1. L'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, ha istituito – sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM.
2. Il MATTM – con decreto del 21 maggio 2010, n.123 – ha emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”.
3. L'ISPRA – ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2013 – è un ente pubblico di ricerca

- dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
4. L'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché d'informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture.
  5. L'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) – del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
  6. l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
  7. ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, della suddetta Legge, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) che, insieme ai Punti Focali Regionali e i sistemi informativi regionali ambientali, costituisce la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET, rete liberamente accessibile a tutti gli enti della pubblica amministrazione, gli enti e laboratori di ricerca, i professionisti e, in generale, a tutti i cittadini;
  8. ISPRA è Ente di raccordo con le Comunità di Utenti Nazionali nel settore dell'Osservazione della Terra; in tale funzione partecipa alle riunioni della Struttura

- di Coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi (DPCM 20/12/2018);
9. L'INFN in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e il mondo dell'impresa;
  10. L'INFN, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali
  11. I due Enti sono entrambi coinvolti, a diverso titolo, nella realizzazione del programma Mirror Copernicus – linea d'intervento del “Piano a Stralcio Space Economy” di cui alla Delibera CIPE n.52/2016 del 1 dicembre 2016;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

##### (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa e si intendono integralmente richiamate e vincolanti.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula dei futuri Accordi di cui all'art.3. Per quanto non espressamente disposto dai futuri Accordi, saranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

##### ART. 2

##### (Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la collaborazione tra ISPRA ed INFN su materie di comune interesse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali.

In particolare le Parti si impegnano a realizzare attività di studio e ricerca sui temi delle infrastrutture fisiche e virtuali di calcolo, dell'elaborazione, della modellazione, della gestione, della rappresentazione e della diffusione di dati ambientali e territoriali, della sperimentazione di innovativi servizi di monitoraggio e di valutazione.

Altro ambito di collaborazione è individuato in relazione alla sperimentazione di archivi digitali istituzionali dei risultati delle attività di ricerca.

ISPRA ed INFN, attraverso il Comitato di cui al successivo Art. 4, potranno individuare ulteriori tematiche di comune interesse, che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti.

### ART. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici Accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti.

Tali Accordi, corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, nonché gli eventuali costi, potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente art. 2 o su altre tematiche proposte dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 4.

### ART. 4

(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa, un Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-operative per la sua effettiva attuazione, composto da n. 3 (tre) membri di ISPRA e/o SNPA e da n. 3 (tre) membri di INFN.

Il Comitato, durante la prima riunione, nominerà al proprio interno, rispettivamente, il Responsabile ISPRA e il responsabile INFN, per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le tematiche individuate nel precedente art. 2, al fine di proporre gli Accordi citati, nonché per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle attività oggetto di Accordo.

Il Comitato potrà inoltre proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti.

## ART. 5

### (Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa tra ISPRA e INFN, salvo diversa previsione in specifici accordi attuativi, non prevede trasferimenti di fondi fra le Parti.

## ART. 6

### (Pubblicazioni)

L'INFN e l'ISPRA si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro del presente Protocollo.

## ART. 7

### (Proprietà intellettuale)

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'ISPRA e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

## ART. 8

### (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali a esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

## ART.9

### (Durata e decorrenza del Protocollo d’Intesa)

Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data della stipula per la durata di 3 anni.

## ART. 10

### (Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d’Intesa, mediante comunicazione firmata digitalmente ed inviata tramite PEC con preavviso di almeno 60 giorni.

## ART. 11

### (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- a) ISPRA, in Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 ROMA, indirizzo **PEC**:  
[PROTOCOLLO.ISPRA@ISPRA.LEGALMAIL.IT](mailto:PROTOCOLLO.ISPRA@ISPRA.LEGALMAIL.IT);
- b) INFN Via Enrico Fermi, 54 Frascati (RM) indirizzo PEC: [amm.ne.centrale@pec.infn.it](mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it)

## ART. 12

### (Registrazione e firma)

Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

**IL PRESIDENTE**

Dott. Stefano Laporta

**INFN**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

**IL PRESIDENTE**

Prof. Antonio Zoccoli